



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Circolare n. 69

Disciplina della concessione dei contributi finalizzati all'organizzazione di Convegni di studi di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale promossi e/o programmati da Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi senza scopo di lucro.

Art. 1

Soggetti legittimati a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per Convegni di studi di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale, da realizzarsi entro l'anno in cui il contributo è richiesto:

- le Associazioni, le Fondazioni ed altri Organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale, con codice fiscale italiano legalmente registrato e con finalità, previste nello Statuto, esclusivamente di carattere culturale, scientifico, politico ed economico.

Art. 2

Termini per la presentazione della domanda

1. La domanda, pena esclusione, contenente le informazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno.
2. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma telematica del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II accessibile all’indirizzo <https://www.istitutigeric.beniculturali.it> .La registrazione in piattaforma avverrà unicamente tramite l’utilizzo dello SPID o CIE. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L’omissione anche parziale dei dati richiesti esclude la valutazione dell’istanza.
2. Dopo la registrazione il Presidente/legale rappresentante, o un delegato dell’ente, compila la domanda inserendo le seguenti informazioni:
 - a) anagrafica ente;
 - b) sede legale;
 - c) codice fiscale;
 - d) estremi del conto corrente intestato all’istituto (IBAN e/o Conto Tesoreria) su cui versare l’eventuale contributo;
 - e) Atto costitutivo;
 - f) Statuto;
 - g) composizione delle cariche sociali;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (*gratuità delle cariche sociali*), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, documento sottoscrivibile all’interno della domanda mediante apposito “flag”;
 - i) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

la titolarità della carica, la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";

j) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta di aver assolto all'obbligo di pubblicazione per i contributi pubblici ricevuti (Legge n. 124/2017, modificata dall'art. 34 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019), documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";

k) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

l) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, nell'eventualità che l'Ente sia assoggettato a tale obbligo. Nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL, compilando il modello allegato nella piattaforma;

m) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a redigere all'interno della piattaforma il rendiconto definitivo delle spese sostenute entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione del contributo, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";

n) dichiarazione di impegno a fornire adeguata visibilità all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali anche sito ufficiale dell'istituto, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag".

Art. 4

Ulteriori sezioni da compilare

a) Sezione Piano Generale:

- 1) Titolo provvisorio;
- 2) Descrizione generale del Convegno mettendo in evidenza le sue parti più significative;
- 3) Date previste (possibilità di inserire più date) e Luogo;
- 4) Programma dei lavori del Convegno;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

5) Relatori (con una sintetica biografia dei relatori);

6) Partner e sponsor eventuali.

(n.b.: la summenzionata sezione potrà subire variazioni rispetto a quanto proposto in fase previsionale, ma non tali da snaturare i contenuti del Convegno valutati dalla Commissione).

b) Sezione Budget previsionale:

1) compilazione all'interno della piattaforma della griglia "Budget Previsionale", con indicazione analitica delle sole voci di spesa relative al Convegno;

c) Dopo la compilazione di tutte le sezioni il PDF della domanda dovrà essere firmato digitalmente in formato Pades/Cades e inviato tramite la richiamata piattaforma.

Art. 5

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione Educazione, Ricerca e Istituti culturali composta da:

a) il Presidente;

b) un esperto del settore bibliotecario;

c) un esperto della ricerca nel settore economico-politico;

d) un esperto della ricerca nel settore scientifico;

e) un esperto della valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Svolge funzioni di segreteria un funzionario o assistente della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Servizio II.

3. La Commissione è nominata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza, previsti dall' art. 2.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

4. In ragione della particolarità della proposta del Convegno oggetto di richiesta di concessione di contributo, la Commissione potrà interpellare esperti del corrispondente settore disciplinare, acquisendone il parere che sarà reso a titolo gratuito.

5. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

Art. 6

Criteria per la concessione del contributo

Ai fini della concessione del contributo sono valutabili i convegni propriamente detti di respiro nazionale ed internazionale, tali da costituire un importante contributo ai fini della conoscenza e del progresso della ricerca scientifica; della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano; della storia politica, economica italiana.

Per Convegno di studi si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino almeno 5 (cinque) relatori con *curricula* adeguati all'argomento trattato, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione antimeridiana o pomeridiana.

Per Convegni internazionali almeno 8 (otto) relatori con *curricula* adeguati all'argomento trattato, di cui almeno 3 (tre) stranieri.

Sono esclusi dalla valutazione:

- seminari;
- tavole rotonde;
- workshop;
- webinar;
- forum;
- corsi di formazione;
- comizi;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- manifestazioni;
- simposi;
- congressi;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa dell'ente
- premi;
- convegno su volumi già presentati.

L'istante che presenterà eventualmente più proposte di svolgimento di Convegni, in caso di valutazioni positive da parte della commissione, beneficerà, ad ogni modo di un solo contributo.

Art. 7

Criteria di assegnazione del contributo

La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, tenuto conto del parere espresso dalla competente Commissione nominata ai sensi dell'art. 5, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, concede il contributo per l'organizzazione del Convegno di studi, nei limiti delle risorse di bilancio.

L'eventuale contributo assegnato non potrà eccedere il totale delle voci di spesa inserite nella sezione denominata "Budget previsionale" art. 4 sezione b).

In caso di assegnazione del contributo dovrà essere riportato su ogni prodotto editoriale il logo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, scaricabile al seguente link <https://dgeric.cultura.gov.it/contributi/convegni-e-pubblicazioni> , con la dicitura che "*Il Convegno è stato realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali*".



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 8

Rendicontazione del contributo

1. Il contributo ministeriale deve essere rendicontato entro e non oltre 180 giorni dalla sua ricezione mediante la compilazione dell'apposita sezione presente nella piattaforma all'indirizzo <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it>
2. Solo con motivata e documentata richiesta da parte del beneficiario, la scrivente Direzione potrà valutare la concessione di una proroga nella tempistica di rendicontazione.
3. Le voci di spesa ammissibili e rendicontabili sono unicamente quelle previste nel Budget previsionale in piattaforma, art. 4 sezione b).

Art. 9

Termini di conclusione della valutazione delle domande

1. La Commissione nominata ai sensi dell'art. 5, conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 2. L'Amministrazione si riserva di concedere ulteriore tempo alla Commissione qualora quest'ultima abbia necessità di effettuare approfondimenti o per qualsiasi ulteriore esigenza. L'erogazione del contributo avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, che presenta il piano di ripartizione al Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che lo approva con proprio decreto, salvo ritardi nella registrazione del decreto di stanziamento fondi nel rispettivo capitolo di spesa presso gli Organi competenti.
 2. Il decreto di assegnazione delle risorse comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi è pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali <https://dgeric.cultura.gov.it/contributi/convegni-e-pubblicazioni>
- La pubblicazione ha valore di notifica per i destinatari.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II “Istituti culturali” della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

Art. 11

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare 52 del 2 dicembre 2022, recante “*Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro*”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea De Pasquale